



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 04/04/2016

OGGETTO: Piano di Lottizzazione denominato "Cà Zenobio 3" nomina collaudatore tecnico amministrativo arch. Gaetano Di Benedetto.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- *con deliberazione di G. C. n. 157 del 10/06/2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 11/2004, il piano di lottizzazione denominato "Cà Zenobio 3" e approvato con deliberazione di G. C. n. 281 del 14/10/2014;*
- *in data 13/07/2015 le ditte Visentin Case Srl con sede a Treviso, Treviso Investimenti Srl con sede a Treviso, Quattro C Srl con sede a Trebaseleghe (PD) ditte lottizzanti, hanno sottoscritto con il Comune di Treviso la convenzione per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione denominato "Cà Zenobio 3", convenzione registrata a Treviso in data 28/07/2015 rep. N. 84210 del Notaio Francesco Giopato;*
- *l'art. 9 della convenzione sopra richiamata prevede che il Comune nomini il collaudatore tecnico – amministrativo in corso d'opera;*
- *le ditte lottizzanti con nota acquisita al prot. Comunale n. 10800 del 28 gennaio 2016, hanno chiesto la nomina del collaudatore in corso d'opera, trasmessa al Settore Lavori Pubblici in data 02/02/2016;*

Considerato che:

- *che la Convenzione urbanistica è stata stipulata in data 13 luglio 2015 rep. 84210, racc. 49091 del dott. Francesco Giopato, notaio di Treviso;*
- *che l'art. 9 della convenzione sopra richiamata, al comma 1, prevede che "L'Amministrazione comunale sottoporrà a collaudo tecnico – amministrativo tutte le opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle modalità e delle norme stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006;*
- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03.2010 veniva approvato il nuovo Regolamento comunale degli Strumenti Urbanistici Attuativi che modificava il precedente regolamento approvato con DCC. n. 79 del 28/11/2006, tenendo conto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2008 (cd. Terzo correttivo al codice dei contratti);*
- *che risulta necessario coordinare l'attività già svolta in forza delle precedenti disposizioni regolamentari (Regolamento SUA, approvato con DCC. n. 79 del 28/11/2006) con quelle poi entrate in vigore;*
- *che in particolare, ai sensi dell'art. 15.2, comma 23 del menzionato Regolamento SUA approvato con DCC n. 12 del 31.03.2010, compete al Settore LL.PP., provvedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione.*

Visto che:

- *al fine della nomina del collaudatore tecnico – amministrativo, effettuate le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti del Settore di competenza e dell'Ente, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs 163/2006, è stata certificata l'impossibilità dell'espletamento dell'incarico in oggetto, come da certificazione sottoscritta dall'ing. Spigariol Roberta in data 01/03/2016, agli atti del Settore;*
- *nelle more della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco professionisti per l'anno 2016 si ritiene di utilizzare i curricula agli atti del Settore, acquisiti nell'ambito*

del procedimento di formazione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in vigore fino al 31/12/2015;

- *per quanto sopra riportato, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato, quale professionista idoneo all'espletamento dell'incarico in oggetto, l'arch. Gaetano Di Benedetto, avente lo studio in Firenze in Via degli Artisti, 10, c.f. DBNGTN48L26C351J;*
- *allo scopo la sottoscritta ha interpellato il sopra menzionato professionista che, con nota prot. 25534 del 01/03/2016, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del piano di lottizzazione " Cà Zenobio 3".*

Dato atto che:

- *risulta rispettata la condizione posta dall'art. 216, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, secondo il quale "il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un annoomissis.... i suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti";*
- *il professionista in data 30/03/2016 ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport e gli uffici hanno acquisito il certificato del casellario giudiziale dello stesso e la certificazione di regolarità fiscale;*
- *il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;*
- *trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 163/06, lo stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;*
- *il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente, essendo il costo del collaudo in argomento a carico dei soggetti attuatori il piano di lottizzazione, così come risulta dal succitato art. 9 della convenzione di urbanizzazione.*

Ricordato

- *che come risulta dalla convenzione stipulata in data 13/07/2015, l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria è pari a € 599.530,39 (IVA esclusa);*
- *che ai sensi dell'art. 9 della menzionata convenzione e dell'art. 15.2, comma 25 del vigente Regolamento SUA, l'onere della prestazione e dell'attività fornita dal collaudatore nominato dall'Ente è a carico delle ditte lottizzanti titolari del permesso di costruire.*

Visti:

il D.Lgs. n. 163/2006, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA

1. di nominare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte, l'arch. Gaetano Di Benedetto, avente lo studio in Firenze *in Via degli Artisti, 10, c.f. DBNGTN48L26C351J*, collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di Urbanizzazione primaria del *Piano di Lottizzazione denominato "Cà Zenobio 3"*, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Convenzione urbanistica stipulata in data 13/07/2015 rep. 84210, racc. 49091 del dott. Francesco Giopato, notaio di Treviso;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell'affidatario, ai sensi dell'art. 267, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 124, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
4. di comunicare, ai sensi dell'art. 15.2 del menzionato Regolamento comunale SUA, il presente provvedimento:
 - al professionista nominato, arch. Gaetano Di Benedetto di Firenze;
 - alle ditte lottizzanti;
 - al Settore Pianificazione territoriale ed Urbanistica.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico dell'ente, essendo il costo del collaudo in argomento a carico dei soggetti attuatori del piano di lottizzazione, così come risulta dall'art. 9 della sopra citata convenzione urbanistica e dall'art. 15.2, comma 25 del Regolamento comunale Sua approvato con DCC n. 12 del 31.03.2010.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA